R.G.P.U.N. 176-1/2023

ORIGINALE

SENT. 141/23 REP. 414/23

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice relatore

Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso da

CONCLUSIONI

"Tanto premesso, la Sig.ra

come sopra rappresentata,

difesa ed elettivamente domiciliata, facendo proprie tutte le considerazioni formulate del

n.q. di Gestore della Crisi nella propria relazione (ALL. A), che deve qui intendersi integralmente richiamata per relationem, unitamente alla relativa documentazione CHIEDE

Che l'Ill,mo Trihunale, verificata la sussistenza del presupposti di cui gli artt. 268 e 269 CCI, e verificata l'assenza di atti in frode al creditori negli ultimi cinque anni, VOGLIA

- -DICHIARARE aperta con sentenza ex art. 270 c.1 C.C.II la procedura di liquidazione controllata della Sig.ra
- NOMINARE come liquidatore.

glà gestore della Crisi, ex art. 270 comma

2 lett. b) CCII;

- -DISPORRE che mon possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o essecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi tipolo o causa anteriore;
- -STABILIRE idonea pubblicità alla proposta e alla sentenza;
- -FISSARE i limiti di cui all'art. 268, lett. b) CCII nella somma di euro 300,00 mensili per la Sig.ra o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità;
- -ORDINARE l'eventuale trascrizione del decreto a cura del Liquidatore;



-DICHIARARE sottratti alla Liquidazione i beni mobili del Debitore rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.;

-AUTORIZZARE la Sig.ra bancario acceso presso lavorativo:

a mantenere attiva il vonto corrente su cui viene accreditato mensilmente lo stipendio

-SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, al soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli anti 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 18 luglio 2023, procedura di liquidazione controllata, attesso l'oc ha chiesto l'apertura della

procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del C.C.I.I..

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi

la quale ha

esposto la sua valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.L.L., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del C.C.I.I., poiché la ricorrente risiede nel Comune di ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù dei rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, C.C.I.I., è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasporente,



formendo tutte le informazioni necessario e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che, nel dovere di correttezza, rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *mbis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità, per il Tribunale, di verificare i presupposti di cui all'art. 268 è 269 C.C.I.I., ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vuglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, C.C.I.I., bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attualmente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'ort. 274 C.C.I.L;
- In relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, C.C.I.L.;
- Is idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;



- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione, da parte del G.D., del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) C.C.I.I.);
- 8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C., sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

Il debitore ed il Gestore della Crisi nominato hanno illustrato, nel corpo del ricorso e della relazione particolareggiata, tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione è, dunque, adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, C.C.I.I..

L presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, la ricorrente non è imprenditore, bensì lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso

Perlanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 C.C.I.I., la ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domando di accesso alle procedure di gui al Titolo IV del C.C.I.l..

Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) C.C.I.L, un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garuntire l'integrule pagamento dei creditori.

Risulta, in particulare, che l'esposizione debitoria complessiva è pari ad € 133.162,22, così suddivisa:



Tipologia debito	Imports
Debisi tributari e poetidenziali	0,00
Debiti per tribati locali	284,00
Debitá di costrua Sasonizaia	132578,22
Torsle	133.162,22

Il patrimonio della debitrice è, invece, costituito da:

- a) crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario:
 - titolarità del confo corrente n. presso avente saldo positivo di € 3.811,08 al 12 giugno 2023;
- b) crediti futuri per retribuzione e pensione:

 è titolare di reddito da lavoro subordinato pari a € 18,589,29 annui netti (Certificazione Unica 2023 relativa all'anno 2022).

La ricorrente ha, inoltre, allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente deve sostenere per il proprio mantenimento, quantificandole in complessivi € 1.145,00 come segue:

	Publicagnic functions accorde				
	Proporta del debirore		P		
	Menalle	Armak	A Marie Co.	Accords	
Allement a berrande	500,60	4,000,50	500,00	6,900,00	
Alderiane do e cultature	150,00	1,000,00	100,03	1.256,00	
Spear saninarie	30,00	360,00	30,00	380,00	
Diergia Elemica	40,90	720,00	45,00	720,00	
Tens dilui (TARI)	10.00	120,60	10,00	120,50	
REL	60,50	730,60	0,00	9,00	
Manuscritos summobile e servadi possesso	67,00	801,00	600	0,00	
Article Ladiche e tempe Messo	500,00	6,000,00	16060	1.200,60	
Truspord pubblici	220,00	2.610,00	210,00	1,330,60	
Condominio (arqua e gast)	173.00	2,130,00	179,00	2400,00	
Commicationi (Feleficia firm/mobile of internet)	50,00	796,00	60,00	120,00	
TOTALE GENERALE A.	1.552,00	21,944,00	3,145,00	13.740,00	



Sulla base di quanto sopra esposto, emerge la situazione di sovraindebitamento della ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), C.C.I.I., poiché il suo patrimonio personale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), C.C.I.I., il gestore designato dall'O.C.C. deve essere nominato liquidatore.

Il Liquidatore provvederà a svolgere verifiche più approfondite, anche ai fini della valutazione ex art. 280 C.C.I.I., in relazione alle somme prelevate dalla debitrice per complessivi € 6.000,00 tra l'11 e il 12 maggio 2022 che allo stato appaiono sottratte ai creditori senza giustificazione, valutando l'esercizio di eventuali azioni recuperatorie ex art. 274 C.C.(I.I.)

Può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. e), poiché trattasi di domanda proposto dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari eventualmente pendenti nei confronti della ricorrente, effetto automatico del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.L.

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.I.

Infine, pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché di siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori (anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura), salva la possibilità di proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.M.,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di

- 2) nomina Giudice Delegato per la procedura
- 3) nomina Liquidatore
- 4) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultunti dall'elenco depositato un tennine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono



trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.;

- 5) ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnore al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina al datore di lavoro di di corrispondere al liquidatore le somme mensili percepite, ivi comprese le trattenute per pignoramento del quinto, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, ove non ritenute dal giudice delegato necessarie al mantenimento del debitore;
- 6) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 7) dispone che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici tentitorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
- predisponga, scaduti i tennini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d)
 C.C.I.L., la formazione della stato passivo ni sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.L.;
- infurmi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutoric o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.L.I. Manda alla Carcelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'O.C.C. e al Liquidatore nominato il quale provvederà a darne immediata comunicazione al Giudice dell'Escenzione della procedura sopra emarginata.

Così deciso in Monzo nella camera di consiglio del 6 settembre 2023.

Il Giudice estensore

II Presidente



Sent. n. 141/2023 pubbl. il 28/09/2023 Rep. n. 414/2023 del 28/09/2023 PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA ENTE DEL TERZO SETTORE